COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Provincia di Bergamo

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA MATERIALE ESPOSIZIONE DEI MANIFESTI

Sezione I – Disposizioni Generali -

Art. 1 - Oggetto del servizio

1.1 Il servizio oggetto dell'appalto è costituito dalla gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della materiale esposizione dei manifesti.

1.2. Sono comprese nel presente appalto tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'oneri e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal **Progetto di Gestione** redatto dalla Impresa aggiudicataria in fase di gara.

1.3. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 - Durata

2.1. La Concessione, riferita a tutti i servizi in gara, ha durata di anni 3 (tre), naturali successivi e continui, decorrenti dal _____.

Qualora, durante l'espletamento del servizio, per sopravvenute disposizioni normative, non sarà più possibile l'attività di concessione, così come disciplinata dal presente capitolato e secondo le disposizioni legislative, il Comune potrà recedere ipso iure dal contratto , senza che la ditta aggiudicatrice possa vantare alcun diritto o risarcimento nei confronti dell'Ente.

2.2. Qualora alla scadenza non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l'appaltatore dovrà garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, per un periodo massimo di mesi 6 (sei).

Art. 3 - Corrispettivo per la gestione

3.1.Il servizio inerente la gestione di cui al presente appalto viene compensato ad aggio calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso, con eccezione delle spese postali e di notifica che si intendono a carico degli utenti, al netto dei rimborsi effettuati e, per quanto concerne i diritti delle pubbliche affissioni, della maggiorazione di cui al comma 9 dell'articolo 22 del D.Lgs. 507/93, con l'obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito, rapportato ad anno pari a € 7.000,00 (Settemila/00).

3.2. L'aggio di cui al comma 3.1. è imponibile IVA ad aliquota ordinaria e a scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 17 del DPR 633/72.

3.3. L'aggio sulle riscossioni lorde è dovuto nella misura percentuale convenuta per le singole annualità di competenza.

3.4. Alle condizioni economiche così come sopra stabilite, per ogni servizio, troverà applicazione l'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006

Art 4 – Versamenti

4.1. Per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è aperto un apposito conto corrente postale di cui il Concessionario avrà piena visione. Si precisa che tutte le spese, a qualsiasi titolo addebitate dal servizio postale nel conto corrente intestato al Comune sono a carico del Concessionario.

4.2. Il concessionario versa alla Tesoreria Comunale, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, l'ammontare delle riscossioni del mese precedente che non sono già affluite sul conto corrente postale di cui al comma 1 (es. contanti, POS…), al netto dei rimborsi effettuati nel mese.

4.3. Il concessionario, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, previa presentazione dei rendiconti contabili di cui al successivo art. 5, fattura e trattiene dai versamenti di cui al precedente comma 2, l'aggio di competenza sulle riscossioni complessive del mese precedente, calcolato su tutte le riscossioni complessive, con eccezione della maggiorazione di cui al comma 9 dell'articolo 22 del D.LGS. 507/93. Dall'importo dell'aggio di competenza così determinato, decurta l'importo delle spese postali e/o di notifica, addebitate direttamente nel conto corrente postale apposito, ai fini della determinazione dell'importo da trattenere per sé. L'eventuale quota di aggio di competenza, non coperta dalle riscossioni di cui al comma 1, sarà corrisposta dal Comune tramite mandato di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dei relativi rendiconti contabili.

Art 5 – Rendiconti contabili

5.1. Entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel mese precedente, evidenziando almeno quanto segue:

a) l'importo totale lordo riscosso nel periodo, distinto per ciascuna modalità di pagamento: c/c postale, contante, etc. Le somme in contanti dovranno essere iscritte al netto dei rimborsi;

b) l'importo riscosso (al netto dei rimborsi), suddiviso per ciascuna entrata in concessione, senza distinzione per modalità di pagamento (Imposta comunale sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni);

c) l'aggio dovuto distinto per ciascuna entrata in concessione (Imposta comunale sulla pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni).

5.2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere accompagnato da fattura e da eventuali note di credito e dagli allegati documenti giustificativi (es.: gli estratti conto), relativi ai c/c postali intestati al concessionario che confermino per ciascuna entrata in concessione i riversamenti eseguiti.

5.3. Il concessionario, in qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/00, deve presentare il conto della propria gestione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

5.4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse legale corrente maggiorato di tre punti.

Art. 6 - Cauzioni

6.1. Contestualmente alla presentazione dell'offerta il Concessionario è tenuto a rassegnare una cauzione provvisoria pari ad € 1.440,00.Tale cauzione dovrà essere costituita, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii, come disposto nel disciplinare di gara e ridotta al 50% qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 7 del medesimo articolo.

6.2. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Verrà quindi svincolata o restituita all'atto della stipula del contratto di concessione e previa presentazione della Cauzione definitiva. Tale cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

6.3. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente Capitolato d'Oneri, specificati nel relativo art. 1, il Concessionario è tenuto a costituire, anteriormente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva nella misura del 10 % (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti e del pagamento delle penali eventualmente comminate.

6.4. Il deposito cauzionale dovrà avere validità pari a tutta la durata della concessione.

6.5. La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.

6.6. La cauzione è prestata a garanzia: del corretto versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune; dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

6.7. Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.

6.8. La cauzione definitiva potrà essere costituita in una qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente secondo le condizioni di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. In caso di fideiussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa, il documento deve contenere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c. e l'impegno dello stesso ad effettuare il pagamento della somma garantita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6.9. In caso di aggiudicazione ad una riunione temporanea di imprese, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., il deposito cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tutte i prestatori di servizi facenti parte del raggruppamento.

6.10. Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell'articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.

6.11. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 da parte dell'Amministrazione comunale che aggiudicherà l'appalto al prestatore di servizi che segue nella graduatoria.

6.12. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di comunicazione della regolare esecuzione del contratto di appalto.

Art. 7 – Assicurazione a carico del Concessionario

7.1. Il concessionario è tenuto, almeno 10 giorni prima dell'inizio della gestione del servizio oggetto della concessione, a produrre una copertura assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dalla RCT, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa deve prevedere un massimale non inferiore a €.5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

7.2 Il concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone e cose qualunque ne sia la causa o la natura derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale;

Art. 8 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti

8.1. Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia della pubblicità, delle pubbliche affissioni come disciplinate dal D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni contenute nei regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni.

8.2. La riscossione delle entrate affidate deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

8.3. Le tariffe ed i regolamenti adottati dal Consiglio comunale devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Art. 9 – Domicilio del Concessionario e Ufficio

9.1. Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, preferibilmente presso il Comune ovvero in un Comune con distanza non superiore a 20 Km dal territorio di Almenno San Bartolomeo.

Sono a carico del concessionario le spese inerenti l'allestimento dell'ufficio decorosamente arredato e munito di apparecchio telefonico, e fax.

9.2. Il concessionario del servizio dovrà prevedere la presenza nell'ufficio locale di personale sufficiente a garantire una gestione altamente qualitativa secondo un orario da concordare.

Art. 10 - Personale

10.1. Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

10.2. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

10.3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Art. 11 – Variazioni di Tariffe

11.1. Nel caso di variazioni di tariffe, superiore al 10 per cento, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione, nonché in presenza di modifiche legislative, alla fattispecie impositiva del tributo, l'aggio ed il minimo garantito convenuto dovranno essere ragguagliati, in misura proporzionale, al maggior o minor ammontare delle riscossioni, tenuto altresì conto degli aumenti di costo del servizio.

11.2. Si rende applicabile l'art. 1664 cc. ove ricorrano le condizioni indicate nel primo comma del citato precetto normativo

Art. 12 – Spese contrattuali

12.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.

Art. 13 - Garanzia e riservatezza dei dati - D.lgs196/2003 -

13.1. Ai sensi degli artt.11 e 13 della legge 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella più completa tutela e riservatezza dei diritti dei concorrenti in merito al presente procedimento di gara.

13.2. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara in merito all'affidamento dei lavori e/o servizi di cui trattasi.

13.3. Il concessionario dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., nello svolgimento delle attività previste dall'art. 1 del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 14 - Responsabilità e carattere del servizio

14.1. Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio, ex art. 11 comma 2° del D.Lgs.507/93 e ss.mm.ii., con la qualifica di funzionario responsabile del tributo.

14.2. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate;

14.3 Alla scadenza della concessione il Concessionario dovrà comunque ed in ogni caso consegnare al Comune e al Concessionario subentrante gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero di crediti afferente il contratto scaduto, nonché tutte le banche dati prodotte relative ai contribuenti per la prosecuzione del servizio.

Art. 15 - Organizzazione del servizio

15.1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

15.2. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.

Art. 16 – Recupero dell'evasione

16.1. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione e concordandone con la stessa modalità e tempi di realizzazione.

16.2. Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo, sia affissionistico che di esposizioni pubblicitarie, il concessionario si impegna ad effettuare anche per le affissioni e le pubblicità a carattere temporaneo, un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero dei tributi evasi avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa dichiarazione o infedele, per tardivo pagamento e quanto altro previsto dalla normativa

Art. 17- Subappalto

17.1. E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali.

Art. 18 - Atti successivi alla scadenza della concessione

18.1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

18.2. Il concessionario deve, in ogni caso, consegnare al Comune gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l'adozione delle procedure conseguenti.

18.3 Dopo la scadenza del contratto, il concessionario non potrà procedere alla notifica di nuovi atti, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, riscuotendo gli importi relativi e riscuotendo l'aggio di propria competenza.

Art. 19 - Coordinamento e Vigilanza

19.1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze per quanto riguarda pubblicità e affissioni, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.

19.2. Il Comune può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

19.3. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati

Art. 20 - Penali

20.1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato, dal disciplinare e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del competente Responsabile comunale, a discrezione del Comune committente, che vanno da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 6. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 30% del deposito cauzionale.

20.2. Si individuano le seguenti fattispecie soggette alle seguenti penali:

a) Affissioni protratte oltre i 3 (tre) giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;

b) Affissioni abusive protratte oltre i 3 (tre) giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;

c) Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere € 25 per ogni manifesto;

d) Versamenti tardivi: il concessionario deve corrispondere una penale di € 500,00, con applicazione degli interessi legali maggiorati di tre punti, calcolati sull'importo del versamento dovuto;

e) Mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all'art. 5 del presente capitolato: il concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni giorno di ritardo;

20.3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Funzionario Comunale preposto, nei limiti di cui al precedente punto 21.1.

20.4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

20.5. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui al precedente art. 19.

20.6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla cauzione definitiva.

20.7. Il Responsabile della gestione del contratto, valutata la gravità dell'irregolarità/inadempimento e l'esito del provvedimento, ne dà comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.

20.8. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

20.9. Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 21 – Decadenza e Conseguenze

21.1. Il concessionario può incorrere nella decadenza dalla gestione, anche attuata direttamente dal Comune, nei casi di inadempienza disciplinati dagli artt. 11 e 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.

21.2. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.

21.3. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione definitiva, e ne darà comunicazione all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC), nonché all'Autorità preposta alla tenuta dell'Albo dei concessionari.

21.4. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, individuando quello che sia disponibile

21.5. Resta stabilito che la concessione si intende risoluta ipso iure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità, qualora nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

21.6. Il concessionario decaduto cessa, con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione. Allo scopo il Comune diffida il concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso (art. 14 D.M. 289/2000).

.**Art. 22 - Clausola risolutiva espressa**

22.1. Ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 21, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:

a) Mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;

b) Interruzione, senza giusta causa, anche di uno solo dei servizi di cui all'art. 1;

c) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

22.2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione per causa imputabile al concessionario, si applicano le disposizioni previste al precedente art. 21.

Art. 23 - Variazioni e Recesso

23.1. La concessione-contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarla a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

23.2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza che il concessionario possa avanzare pretese.

Art. 24 - Norme finali

24.1. Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme e regolamenti vigenti in materia.

Art.. 25 – Foro Competente

25.1. Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Bergamo

Sezione II – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.. 26 – Stampati e Bollettari

26.1. Il concessionario dovrà farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati, attenendosi a quanto previsto dalle norme regolamentari e legislative in materia;

26.2. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dall'Amministrazione dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

26.3. Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua.

26.4. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

Art. 27 – Conservazione degli atti

27.1. I bollettari dovranno essere consegnati all'Amministrazione alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e per la conservazione nell'archivio comunale.

27.2 I suddetti bollettari e la relativa documentazione, saranno conservati dal depositario, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

Art . 28 – Impianti affissionistici

28.1. Il Concessionario, previa verifica in contraddittorio con il Comune sullo stato degli impianti, prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di consegna del servizio, il cui elenco verrà fornito dal Servizio Urbanistica, insieme all'elenco degli impianti considerati in pessimo stato, la cui sostituzione, non potendosi procedere a manutenzione, spetterà al concessionario.

28.2. Il Concessionario revisionerà a propria cura e spese tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni attualmente installati nel territorio comunale, procedendo ad effettuare tutte le manutenzioni sia ordinarie sia straordinarie necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

28.3. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993, il Concessionario, su diretta disposizione del Comune, deve provvedere, entro il termine indicato dallo stesso, alla rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente, nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione da parte dei trasgressori, addebitando agli stessi le spese sostenute.

28.4. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua concessione.

28.5. Al termine della concessione tutti gli impianti, eventualmente posti in opera, passeranno nella proprietà e disponibilità comunale, previa verifica in contraddittorio con il concessionario sul buono stato di conservazione degli stessi; il passaggio deve intendersi a titolo gratuito nel caso di durata massima del contratto ed ove non fosse assicurato il periodo massimo di gestione, al concessionario saranno riconosciuti i ratei di ammortamento non ancora maturati.

Art. 29– Servizio Affissioni

29.1. Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, rispettando le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/ 1993 e ss.mm.ii, nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale, esclusivamente dal Concessionario, che ne

assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune;

29.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n° 507/1993 è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'Imposta dovuta ai sensi dell'art. 12 del citato decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento e nel Piano Generale degli impianti pubblicitari.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario, il quale provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Quando si tratti, invece, di iscrizioni, figure, dipinti, disegni sui marciapiedi, sui pavimenti, sui portici, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia della stessa.

29.3 E' fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.

Al fine di evitare il prodursi di fatto di tale uso esclusivo, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.

29.4 E' cura del concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione, di manifesti od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

29.5. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al concessionario del servizio per la gravosità della prestazione alla quale si applica l'aggio nella misura prevista dalla gara.

29.6 Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa, inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il concessionario è tenuto a rimuovere completamente i manifesti scaduti.

29.7 Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico;

29.8. Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

29.9. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati, anche innovativi, per gestire ed effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 30 – Servizi Gratuiti

Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune, ivi compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive del Comune e delle altre Autorità e Amministrazioni Pubbliche, la cui affissione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n° 507/1993. Il Concessionario comunica al servizio comunale richiedente e, per conoscenza al servizio Tributi, la nota di posizione dei manifesti affissi per conto degli uffici comunali entro 2 giorni dall'avvenuta affissione e comunque prima della scadenza degli stessi.

Art. 31 – Responsabilità verso terzi

31.1. Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione purché connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

ART. 32 – Rettifiche ed accertamento d'ufficio

32.1. Il concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 33 – Disciplina della Riscossione Coattiva

33.1. Il Concessionario, in applicazione di quanto previsto dall'art. 52, comma 6 del D.Lgs. del 15/12/1997, n. 446, è abilitato a fare ricorso, oltre che ai ruoli esattoriali, alla ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, e a valersi dell'ufficiale di riscossione istituito con la Legge 22/11/2002, n. 265, ed è a carico del Concessionario che ha eseguito gli accertamenti ogni onere conseguente alla procedura esecutiva, anche dopo la scadenza della concessione relativamente agli atti notificati entro il periodo di gestione.

33.2. Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato alla consegna al Comune degli atti relativi alla gestione effettuata, nonché alla consegna dell'elencazione delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all'accertata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi.

Art. 34 – Esenzioni e Riduzioni

34.1. Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità o dei Diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale

34.2. Restano comunque gratuite tutte le affissioni riguardanti l'attività dell'Amministrazione Comunale.

Art. 35 - Ricorsi

35.1. Il concessionario subentrerà all'Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

35.2. Il concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Sezione III- NORME COMUNI E CLAUSOLE PARTICOLARI

Art. 36 – Riconsegna degli impianti e delle banche dati

Alla scadenza del contratto, il Concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione e relative aggiunte.

Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli, stendardi, e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al Concessionario di alcun compenso o indennità.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui al seguente articolo 37 punto m).

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del Tecnico Comunale, in contraddittorio con il Concessionario.

Art. 37 – Soccorso istruttorio

A seguito dell'entrata in vigore del DL 24/06/2014 nr. 90, convertito nella legge 11/08/2014 nr. 114/2014, riguardante i requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, è stato inserito nell'art. 38 del codice contratti Dlgs 163/06 il nuovo comma 2 bis ai sensi del quale la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive , obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria pari a 0,50 del valore di gara il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In ottemperanza alla suddetta normativa questa stazione appaltante assegna al concorrente un termine pari a 7 gg perché siano rese , integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Decorso infruttuosamente il termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

ARTICOLO 38 – Obblighi particolari del concessionario

Il Concessionario con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

a) Applicare il D.Lgs. n° 507/1993 e le altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti;
b) Applicare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 09.05.1996 e successive variazioni che il Consiglio deciderà di apportare;
c) Applicare le Tariffe approvate dall' Amministrazione Comunale;
d) Ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
e) Effettuare le manutenzioni ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni come indicato all'art. 28 del presente capitolato;

f) Provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di ulteriori impianti delle pubbliche affissioni nella misura necessaria a garantire una completa affissione su spazi appositamente predisposti e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato dall'Amministrazione Comunale;

g) Sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;

h) Subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel D.Lgs. n°507/1993;

i) Gestire il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;

j) Partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

k) Inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti all'Imposta di pubblicità il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione degli oggetti di imposta;

l) Ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n° 507/1993;

m) Costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati;

n) Condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;

o) Effettuare tutti i servizi aggiuntivi eventualmente presenti nell'offerta;

p) Compiere prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

q) Accettare il recesso ipso iure dell'Amministrazione Comunale qualora, durante l'espletamento del servizio, per sopravvenute disposizioni normative, non sarà più possibile l'attività di concessione, così come disciplinata dal presente capitolato e secondo le disposizioni legislative, senza vantare alcun diritto o risarcimento nei confronti dell'Ente.